

Bruxelles, 4 marzo 2016
(OR. en)

6755/16

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0269 (COD)**

**GENVAL 30
JAI 181
MI 124
COMPET 111
COMIX 179
CODEC 241**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	6037/1/16 REV 1
n. doc. Comm.:	COM(2015)750 final
Oggetto:	Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi - Dibattito orientativo

Contesto

1. La direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi¹ ha definito una misura di accompagnamento per il mercato interno. Essa intendeva stabilire un equilibrio tra, da una parte, una certa libertà di circolazione di alcune armi da fuoco all'interno dell'Unione e, dall'altra, la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie volte a tutelare la sicurezza pubblica e adeguate a tale tipo di prodotto. Tuttavia, considerati i recenti attacchi terroristici, alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE devono essere ulteriormente migliorati.

¹ Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51).

2. Il Consiglio aveva chiesto la revisione di tale direttiva, sia nelle conclusioni del 15 giugno 2015 sulla rinnovata strategia di sicurezza interna dell'Unione europea 2015-2020 che nelle conclusioni dell'8 ottobre 2015 sul rafforzamento del ricorso a strumenti di lotta contro il traffico di armi da fuoco.
3. Il 18 novembre 2015 la Commissione ha trasmesso una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio². Le modifiche che affrontano i rischi per la pubblica sicurezza e incolumità si incentrano su quanto segue:
 - migliore controllo del traffico di armi da fuoco,
 - maggiore tracciabilità delle armi da fuoco,
 - misure in materia di disattivazione e riattivazione o conversione delle armi da fuoco,
 - norme più severe riguardo all'acquisizione e alla detenzione di armi da fuoco,
 - divieto dell'uso civile delle armi da fuoco più pericolose,
 - migliore scambio di informazioni pertinenti tra Stati membri.
4. Alla luce delle conclusioni del Consiglio del 20 novembre 2015 e dopo la prima fase di discussioni sulle modifiche proposte in seno al gruppo GENVAL del 26 novembre e del 18 dicembre 2015, nonché del 25 gennaio 2016, la presidenza ha riveduto il testo della proposta, tenendo conto per quanto possibile delle varie preoccupazioni espresse dalle delegazioni.
5. Al fine di raggiungere un orientamento generale sulle modifiche proposte alla direttiva sulle armi da fuoco entro giugno 2016, il gruppo GENVAL ha discusso il testo riveduto nella sua riunione dell'8 febbraio 2016. È emerso che sia il campo di applicazione della direttiva modificata che i suoi concetti chiave richiedono un'ulteriore messa a punto.

² 14422/15 GENVAL 60 JAI 903 MI 742 COMPET 533 COMIX 612 CODEC 1557

6. La presidenza ha riscontrato, in particolare, un ampio consenso sulla proposta di mantenere le armi da saluto e acustiche, che sono state utilizzate negli attacchi di Parigi, nella categoria in cui rientrerebbero in base al loro procedimento di fabbricazione originario.
7. Per quanto riguarda il suddetto elenco di modifiche della Commissione, la presidenza ha preso atto della volontà delle delegazioni di approfondire la discussione sulla riclassificazione delle armi da fuoco proposta.
8. Inoltre, la presidenza ha riconosciuto la necessità di discutere in dettaglio le questioni attinenti allo scambio di informazioni ai fini di un'efficace applicazione della direttiva modificata. Tuttavia, poiché questo tema non è stato ancora affrontato a livello tecnico in sede di gruppo GENVAL, la presidenza ha considerato prematuro discuterne a livello ministeriale.
9. La presidenza intende tuttavia chiedere al Consiglio di fornire un orientamento politico al gruppo sulle cinque questioni indicate in appresso, che sono state discusse dal Coreper il 2 marzo 2016.

A. Età minima per la detenzione di armi da fuoco

10. Secondo la direttiva attuale (articolo 5, paragrafo 1, lettera a)), gli Stati membri possono autorizzare, in via eccezionale, l'acquisizione, con mezzi diversi dall'acquisto, e la detenzione di armi da fuoco da parte di persone di età inferiore ai 18 anni per la pratica della caccia e/o del tiro sportivo in tre casi:
 - le persone in questione hanno l'autorizzazione parentale, oppure
 - sono sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure
 - fanno parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato.

11. La modifica della Commissione alla direttiva cerca di limitare questa eccezione alla sola detenzione di armi da fuoco ed esclude pertanto l'acquisizione di armi da fuoco da parte di minori, anche per effetto di donazione o successione. Questa modifica è stata osteggiata da alcuni Stati membri in quanto troppo restrittiva. Secondo alcune delegazioni non può esserci detenzione senza previa acquisizione, ed è stato sottolineato che l'attuale direttiva va intesa nel senso di vietare solo il caso specifico dell'acquisto di armi da fuoco da parte di minori.
12. Considerato quanto precede, si invitano gli Stati membri a indicare se preferiscono:
- a) *che la norma della direttiva attuale, che consente l'acquisizione, con mezzi diversi dall'acquisto, e la detenzione di armi da fuoco a minori di 18 anni sia mantenuta; oppure*
 - b) *che l'eccezione per i minori contenuta nella direttiva attuale sia limitata al solo uso di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo previa autorizzazione parentale, guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure nell'ambito di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato.*

B. Esami medici per l'autorizzazione ad acquisire o detenere armi da fuoco

13. L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva attuale consente agli Stati membri di ritirare l'autorizzazione a detenere le armi se non è più soddisfatta una delle condizioni per cui la stessa era stata concessa. La direttiva attuale non prevede alcun criterio in base al quale gli Stati membri dovrebbero concedere o ritirare tale autorizzazione (che è necessariamente limitata alle armi da fuoco della categoria B, l'unica categoria per cui è richiesta un'autorizzazione ai sensi della direttiva).

14. L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva modificata dalla Commissione obbligherebbe gli Stati membri a:
- prevedere esami medici standard per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni per l'acquisizione nonché per la detenzione di armi da fuoco; e
 - revocare tale autorizzazione qualora non sussistano più le condizioni in base a cui erano state rilasciate.
15. La proposta della Commissione non stabilisce alcun criterio per tale esame, ma si limita a fare riferimento a un "esame medico standard". La presidenza ha riveduto la proposta integrando i controlli medici con un esame psicologico del richiedente tale autorizzazione.
16. Molti Stati membri sono contrari a controlli medici obbligatori in quanto ne mettono in discussione la proporzionalità, i costi e l'utilità. Quelli favorevoli a tali misure hanno chiesto una certa flessibilità a livello nazionale per quanto riguarda le valutazioni personali.
17. Considerato quanto precede, si invitano gli Stati membri a indicare se preferiscono:
- a) *una norma che, analogamente alla direttiva attuale, lascia interamente alla normativa nazionale le modalità di concessione o ritiro dell'autorizzazione a acquisire e detenere armi da fuoco; o*
 - b) *l'obbligo nella direttiva di un esame medico per tale autorizzazione, le cui modalità sarebbero definite dalla legislazione nazionale.*

C. Divieto di armi da fuoco semiautomatiche per uso civile

18. L'allegato I, punto II, lettera A, della direttiva attuale stabilisce quattro categorie di armi da fuoco (A, B, C, D) in base al loro grado di pericolosità e definisce il termine ai fini della direttiva. La categoria A contiene armi da fuoco proibite e la categoria B elenca le armi da fuoco soggette ad autorizzazione, mentre le altre due categorie riguardano armi la cui acquisizione/detenzione sono completamente libere (D) oppure soggette a una semplice dichiarazione (C).
19. La proposta della Commissione cerca di modificare la direttiva attuale, in particolare:
 - aggiungendo, alla categoria A ("armi proibite"), armi da fuoco automatiche che sono state convertite in armi da fuoco semiautomatiche, e
 - aggiornando, alla categoria A7, le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti a un'arma da fuoco automatica, attualmente elencate al punto 7 della categoria B ("armi da fuoco soggette ad autorizzazione").
20. Attualmente le armi semiautomatiche rappresentano una porzione consistente delle armi da caccia e da tiro sportivo. Il ragionamento della Commissione alla base del divieto per le armi da fuoco che figurano nell'attuale categoria B.7 è che le armi semiautomatiche possono essere facilmente convertite in armi automatiche. La direttiva attuale non prevede alcun criterio tecnico per impedire tale conversione e anche in assenza di conversione verso la categoria A, determinate armi semiautomatiche potrebbero risultare molto pericolose quando abbiano una capacità elevata per quanto concerne il numero di colpi.
21. Molti Stati membri, che sono contrari alla riclassificazione nella categoria A delle armi da fuoco attualmente elencate al punto B.7, preferirebbero mantenere questo tipo di armi nella categoria B. In alternativa, è stato suggerito di integrare la proposta con disposizioni che vietino la conversione delle armi semiautomatiche e di concentrarsi sulla definizione dei requisiti di ammissibilità per l'utilizzo di tali armi.

22. Al fine di affrontare il rischio che le armi da fuoco dell'attuale categoria B.7 (armi da fuoco per uso civile semiautomatiche, somiglianti a un'arma da fuoco automatica) presentano per la pubblica sicurezza, si invitano gli Stati membri a esprimere le proprie preferenze riguardo a quanto segue:

- a) *se tali armi da fuoco debbano essere vietate, con una limitazione a quelle più pericolose da definire ulteriormente mediante specifiche tecniche nella direttiva, oppure*
- b) *se debbano continuare a essere autorizzate per uso civile, ma a condizioni più rigorose da definire nella direttiva.*

D. Detenzione eccezionale di armi da fuoco proibite per motivi culturali o storici

23. A norma dell'articolo 6 della direttiva attuale, gli Stati membri sono obbligati ad adottare tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni di cui alla categoria A. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, tuttavia, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni per le armi da fuoco e le munizioni di cui sopra quando non lo impediscano la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva attuale, gli enti di diritto pubblico, come i musei, e i collezionisti privati non rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

24. La presidenza riconosce che la presente discussione a livello di Consiglio non pregiudica la questione dell'acquisizione e/o della detenzione di armi da fuoco da parte di riservisti dell'esercito, che sarà trattata separatamente in una fase successiva.

25. La Commissione ha proposto di far rientrare i collezionisti privati nel campo di applicazione della direttiva e di eliminare la deroga generica di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Essa ha inoltre proposto di rafforzare il divieto di acquisire o detenere armi da fuoco della categoria A introducendo l'obbligo di distruggere tali armi da fuoco e munizioni se sequestrate. Tuttavia, la modifica consente un'eccezione in materia per gli organismi ufficialmente riconosciuti, come i musei, interessati al carattere culturale e storico delle armi da fuoco, che possono essere autorizzati dagli Stati membri a mantenere le loro armi da fuoco di categoria A:

- se le stesse sono state acquisite prima dell'entrata in vigore della direttiva modificata, e
- a condizione che tali armi da fuoco siano state disattivate.

26. La maggior parte degli Stati membri incontra difficoltà con la proposta, in quanto la prevista disattivazione delle armi da fuoco di categoria A inciderebbe sulla preservazione del patrimonio storico e culturale, e alcuni Stati membri preferiscono eliminare del tutto tale disposizione. Tuttavia, in assenza di una disposizione specifica sui collezionisti, è stato chiesto in che misura essi sarebbero interessati da questa disposizione. La presidenza concorda sul fatto che il concetto di collezionista dovrà essere definito nella direttiva modificata.
27. A titolo di compromesso, la presidenza ha suggerito di ripristinare la disposizione secondo cui gli Stati membri potrebbero autorizzare, in casi speciali, la detenzione di armi da fuoco vietate qualora ciò non sia contrario alla pubblica sicurezza o all'ordine pubblico.
28. Si invitano gli Stati membri a uno scambio di opinioni per definire se preferiscano:
- a) *una norma generale, come nella direttiva attuale, che lasci agli Stati membri un certo margine di manovra per autorizzare l'acquisizione nonché la detenzione di armi da fuoco di categoria A nella misura in cui ciò non sia contrario alla pubblica sicurezza o all'ordine pubblico;*
 - b) *che solo i musei siano esentati dal divieto generale di cui sopra e siano autorizzati ad acquisire e detenere armi da fuoco di categoria A; o*
 - c) *un'eccezione non soltanto per i musei ma anche per i collezionisti privati, che consenta unicamente la detenzione di armi da fuoco di categoria A.*

E. Vendite online

29. L'articolo 6 della proposta prevede l'acquisizione di armi da fuoco e delle loro parti e munizioni delle categorie A, B e C tramite mezzi di comunicazione a distanza. Questo genere di vendita online è autorizzato solo per armaioli e intermediari ed è soggetto a un rigoroso controllo degli Stati membri.
30. Si invitano gli Stati membri a indicare se preferirebbero consentire l'acquisizione e la vendita di armi da fuoco e munizioni tramite mezzi di comunicazione a distanza per i singoli, se autorizzata:
- a) *ma con l'obbligo che la consegna effettiva avvenga a condizioni che consentano la verifica dell'identità e dell'autorizzazione dell'acquirente, per esempio in presenza di un armaiolo o di rappresentanti delle autorità pubbliche;*
 - b) *ma solo tramite armaioli e intermediari autorizzati in quanto il trasferimento di armi costituisce una transazione diretta ufficialmente autorizzata;*
 - c) *ma a condizione che l'acquisizione e la vendita di armi da fuoco e delle loro parti e munizioni tramite mezzi di comunicazione a distanza sia soggetta ad un rigoroso controllo.*